Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Giovedì, 29 settembre 1927 - ANNO V — **Numero 225**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mostra del mobilio popolare, in Venezia.

Con decreto 3 settembre 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1927, registro n. 10 Finanze, foglio n. 291, il Commissariato dell'Opera nazionale dopolavoro per la provincia di Venezia è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra del mobilio popolare che avrà luogo a Venezia dal 1° al 31 ottobre 1927.

Esposizione del crisantemo, frutta ed ortaggi, in Pallanza.

Con decreto 31 agosto 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1927, registro n. 10 Finanze, foglio n. 292, la Sezione di Pallanza della Cattedra provinciale di agricoltura è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Esposizione del crisantemo, frutta ed ortaggi che avrà luogo a Pallanza dal 4 al 6 novembre 1927.

Prima mostra siciliana di architettura, in Palermo.

Con decreto 9 settembre 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1927, registro n. 10 Finanze, foglio n. 293, il Sindacato fascista ingegneri per la provincia di Palermo è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Prima mostra siciliana di architettura che avrà luogo a Palermo nel mese di settembre 1927.

Mostra regionale del crisantemo, in Fiume.

Con decreto 6 settembre 1927 (V) di S. E il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1927, registro n. 10 Finanze, foglio n. 294, le Amministrazioni della provincia e del comune di Fiume sono state autorizzate a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra regionale del crisantemo che avrà luogo a Fiume dal 4 al 6 novembre 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2027.

LEGGE 30 giugno 1927, n. 1757.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2028.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 1762.

Divieto della pesca del tonno novello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1877, n. 3706;
Ritenuta la necessità di determinare la dimensione minima che il tonno deve aver raggiunta perchè ne siano permessi la pesca ed il commercio;
Visto l'art. 23 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;
Visto il parere del Comitato permanente della pesca;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono vietati la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi del tonno che non raggiunga la lunghezza di 60 centimetri dall'apice del muso al punto medio della congiungente dei due lati della pinna codale.

Art. 2.

Le infrazioni ai divieti previsti nel precedente articolo saranno punite a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Restano ferme per le altre specie di pesci le disposizioni contenute nel R. decreto 24 maggio 1925, n. 1409.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 203. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2029.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1927, n. 1764.

Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 giugno 1913, n. 836;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 939, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Veduto il R. decreto 17 marzo 1927, n. 469;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di assegnare all'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari adeguati mezzi finanziari pel raggiungimento dei suoi fini e di migliorare altresì l'organizzazione dell'Istituto stesso;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 lett. *b*) della legge 26 giugno 1913, n. 836, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 939, è modificato come segue:

« *b*) con il provento di una ritenuta percentuale mensile di L. 0.70 sull'ammontare netto degli stipendi dei direttori didattici e degli insegnanti elementari di ruolo, tanto delle scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi quanto di quelle amministrate dai Comuni ».

Art. 2.

Il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 26 giugno 1913, n. 836, nel testo modificato dall'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 939, sono soppressi, ed alla fine del 1° comma dell'articolo stesso, nel testo come sopra modificato, sono aggiunte le parole « accantonandosi L. 80,000 come fondo di riserva ordinario per ogni eventuale bisogno di cassa ».

Art. 3.

Nel terzo comma dell'art. 11 della legge 26 giugno 1913, n. 836, alla parola « diciannovesimo » è sostituita l'altra « ventesimo ».

Nel detto art. 11 è aggiunto un quarto comma così concepito:

« Se prima di raggiungere tale età, gli orfani beneficati siano stati o debbano essere iscritti ad un corso di studi superiori, il godimento del beneficio loro conferito potrà essere prorogato fino al compimento del corso medesimo, ma in nessun caso oltre il 23° anno di età. Tale proroga è subordinata al profitto che essi dimostrino di ritrarre dagli studi ».

Art. 4.

Nell'art. 13, comma 1°, della legge 26 giugno 1913, n. 836, alle parole « da un segretario-ragioniere » sono sostituite le altre « da un direttore di segreteria ».

Al 2° comma dell'art. 13 della stessa legge è sostituito il seguente:

« A coprire l'ufficio di direttore di segreteria è destinato, su richiesta del Consiglio direttivo dell'Istituto, un funzionario di gruppo *A*) delle ragionerie centrali, di grado non inferiore al 9°. Il funzionario messo a disposizione dell'Istituto conserva tutti i diritti inerenti alla sua carriera e le informazioni sul suo conto sono date dal presidente dell'Istituto. Questo rimborserà all'Erario dello Stato le competenze spettanti al detto funzionario ».

Art. 5.

L'art. 14 della legge 26 giugno 1913, n. 836, è sostituito dal seguente:

« In ciascuna città capoluogo di provincia è istituito un Comitato di vigilanza per gli orfani dei maestri elementari, del quale fanno parte gli ispettori scolastici, i direttori didattici ed i maestri elementari della provincia, e, nella sede di circoscrizione scolastica regionale, anche il Regio provveditore agli studi.

« Ogni Comitato è diretto da un Consiglio composto dell'ispettore scolastico anziano, di un rappresentante del Comune capoluogo e di due insegnanti dello stesso Comune, nominati dal Regio provveditore, nonchè, per le sedi di circoscrizione scolastica regionale, dello stesso Regio provveditore.

« I Consigli direttivi dei predetti Comitati risiedono rispettivamente presso l'ufficio del Regio provveditore agli studi o del Regio ispettore scolastico anziano, che ne sono i rispettivi presidenti.

« Il Regio provveditore agli studi è anche incaricato della vigilanza sul funzionamento degli altri Comitati della propria circoscrizione.

« Le cariche sono gratuite; però, qualora l'Istituto nazionale incarichi i membri del Comitato di vigilanza di accertamenti e di ispezioni determinate, può corrispondere loro il rimborso delle spese di viaggio e diarie, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze ».

Art. 6.

Il 2° comma dell'art. 5 e l'art. 7 della legge 26 giugno 1913, n. 836, sono abrogati.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme sull'Istituto nazionale per l'educazione e la istruzione degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 205. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2030.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1763.

Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, col quale veniva istituita una tassa speciale sugli animali caprini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, con cui è istituita una tassa speciale sugli animali caprini;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'economia nazionale, per le finanze e per l'interno, per la esecuzione del R. decreto-legge 16 gennaio corrente anno, n. 100, con cui è istituita una tassa speciale sugli animali caprini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 204. — SIROVICH.

Regolamento per l'applicazione della tassa speciale sugli animali caprini istituita con R. decreto-legge 16 gennaio 1927, numero 100 (1), convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Nel corso dello stesso anno non sarà dovuta che una sola tassa.

(1) *Avvertenza.* — Negli articoli del presente regolamento, anzichè richiamare sempre il Regio decreto legislativo suddetto, per brevità, si fa riferimento alla « legge » senza ulteriore specificazione.

Il relativo pagamento sarà eseguito per intero all'esattoria del Comune in cui il bestiame fu denunciato.

Art. 2.

Nel caso che, durante l'anno, il bestiame si trasferisca in un Comune diverso da quello nel quale sia stata presentata la denunzia, di cui al primo comma dell'art. 2 della legge, il quarto del provento relativo, determinato a norma del secondo comma dello stesso articolo, sarà ripartito in ragione di dodicesimi fra i due Comuni, in base alla effettiva dimora nel rispettivo territorio.

Le eventuali contestazioni saranno risolute a norma dell'art. 120 del regolamento comunale e provinciale 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 3.

Il proprietario che nel corso dell'anno trasferisca il proprio bestiame in Comune diverso da quello, in cui ha fatta la denuncia, dovrà esibire la licenza ottenuta nel Comune di origine all'ufficio municipale del luogo.

Questo apporrà il proprio visto alla licenza stessa e vi aggiungerà la indicazione dei boschi e terreni cespugliati del Comune, nei quali il Comitato forestale ha autorizzato l'esercizio del pascolo caprino.

Art. 4.

Per il bestiame di proprietà di più persone o di membri della stessa famiglia s'intendono solidalmente responsabili tutti i proprietari, tanto per l'adempimento delle formalità prescritte dal presente regolamento, quanto per il pagamento delle relative tasse e multe.

Capo II.

Accertamento della tassa.

Art. 5.

Chiunque intenda immettere al pascolo nei boschi e terreni cespugliati di cui all'art. 1 della legge animali caprini di sua proprietà od appartenenti a membri della sua famiglia seco lui conviventi deve darne denuncia all'ufficio municipale del Comune nel cui territorio detti boschi o terreni sono situati.

La denuncia deve contenere l'indicazione del nome del proprietario delle capre, del numero di esse e quella dei boschi e terreni cespugliati nei quali s'intende immettere al pascolo il bestiame.

All'atto della presentazione della denuncia, l'autorità comunale ne rilascia dichiarazione, contenente gli elementi di cui al precedente comma.

Tale dichiarazione tiene luogo della licenza di cui all'art. 2 della legge fino allo scadere del termine stabilito nell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 6.

L'autorità comunale può in ogni tempo procedere ad accertamenti per rilevare eventuali omissioni di denuncie o per controllare l'esattezza di quelle presentate.

A tale effetto i proprietari o conduttori di stalle e di altri locali ove si detenga il bestiame debbono consentire l'ingresso ai funzionari ed agenti incaricati della vigilanza sull'osservanza della legge e delle disposizioni del presente regolamento e fornire loro le indicazioni che fossero richieste in merito alla appartenenza dei singoli capi di bestiame ivi rinvenuti o che vi sono normalmente ritenuti o custoditi.

Capo III.

Formazione delle matricole e dei ruoli.

Art. 7.

In base alle denuncie presentate ed agli accertamenti effettuati d'ufficio l'autorità comunale forma nel dicembre la matricola degli obbligati al pagamento della tassa per l'anno successivo.

Nei Comuni in cui è applicata la tassa sul bestiame sarà compilata una matricola unica per le due tasse, ferma restando la loro distinzione.

Art. 8.

La matricola è pubblicata all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

La pubblicazione tiene luogo di notificazione per coloro che erano iscritti nella matricola dell'anno in corso per identica tassa o per una tassa superiore e per i contribuenti tassati sulla base della denuncia presentata a norma dell'articolo precedente.

Le nuove iscrizioni, invece, e gli aumenti di tassa rispetto all'anno in corso, effettuati d'ufficio, debbono essere notificati ai contribuenti, nel termine di cui sopra, per mezzo del messo comunale.

La notifica non è tuttavia necessaria quando l'iscrizione d'ufficio o l'aumento di tassa sia stato effettuato a seguito di contravvenzione seguita da conciliazione, oblazione o condanna.

Art. 9.

Contro le risultanze della matricola i contribuenti possono reclamare alla Commissione comunale dei tributi locali entro venti giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione individuale dell'accertamento o dall'ultimo giorno di pubblicazione della matricola soltanto nei casi nei quali la pubblicazione stessa tiene luogo di notificazione individuale.

Art. 10.

I reclami debbono essere redatti su carta da bollo da L. 2.

Le decisioni adottate dalla Commissione comunale sono notificate agli interessati per mezzo del messo comunale.

Art. 11.

Contro le decisioni della Commissione comunale possono i contribuenti ricorrere in appello alla Giunta provinciale amministrativa entro venti giorni dalla notificazione.

Art. 12.

Decorso il termine per i reclami l'autorità comunale compila il ruolo delle partite non contestate e di quelle definitive.

Il ruolo, dopo essere stato vistato dal prefetto e dall'intendente di finanza e pubblicato nell'albo pretorio per il periodo di otto giorni, viene trasmesso all'esattore comunale per la riscossione, coll'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei Comuni in cui è applicata la tassa sul bestiame sarà compilato un unico ruolo per le due tasse, ferma restando la loro distinzione.

Art. 13.

La tassa viene riscossa in non meno di tre rate uguali fissate dal prefetto con le norme del R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220.

Gli esattori hanno obbligo di versare al ricevitore provinciale i tre quarti dell'ammontare di ciascuna rata della tassa speciale sugli animali caprini in base a riassunti del carico dei ruoli per la parte erariale, che gli intendenti di finanza devono compilare in occasione della apposizione del visto ai ruoli prescritto dall'art. 12.

Il ricevitore provinciale verserà in tesoreria alle debite scadenze il carico del riassunto dei ruoli con obbligo del non riscosso per riscosso ed avrà diritto all'aggio di riscossione sulle somme comprese nei riassunti stessi.

Per quanto non viene diversamente stabilito dal presente regolamento, per la riscossione della tassa speciale sugli animali caprini si osservano le disposizioni del testo unico di leggi sulle riscossioni delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 14.

Contro le risultanze del ruolo ed entro un mese dall'ultimo giorno della sua pubblicazione è ammesso il ricorso al prefetto soltanto per inscrizione di partite contestate e non definite, per omissione delle notificazioni o per errori materiali.

Il prefetto può in tali casi sospendere la riscossione delle partite contestate, ordinando la rettifica dell'errore e la regolarizzazione della procedura.

Art. 15.

Nel corso dell'anno possono essere formate matricole e ruoli suppletivi secondo le norme stabilite nel presente regolamento.

Per le partite omesse possono essere formate matricole suppletive sia per l'anno in corso che per i due precedenti e per le partite contestate e successivamente definite possono compilarsi ruoli suppletivi, anche dopo il biennio.

Gli animali lattanti che cessassero di esser tali nel corso del primo semestre dell'anno sono colpiti dalla tassa nella misura della metà di quella normale.

Sono esenti dalla tassa per l'anno in corso gli animali che cessano di essere lattanti nel secondo semestre.

Art. 16.

Resi esecutivi i ruoli principali e suppletivi, l'autorità comunale, a richiesta degli interessati, rilascia la licenza di pascolo a norma dell'art. 3 della legge.

Le variazioni delle località in cui può esercitarsi il pascolo, a norma del 2° comma del detto art. 3, nell'ambito dello stesso Comune o in Comuni diversi, debbono risultare in calce od a tergo della licenza.

Decorsi trenta giorni da quello in cui il ruolo è divenuto esecutivo, il bestiame non potrà immettersi al pascolo senza la licenza di cui al primo comma.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

La matricola della tassa per l'anno 1927 deve essere formata nel termine di giorni 30 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18.

Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, l'esercizio del pascolo nei boschi e terreni di cui all'art. 1 della legge non può aver luogo senza la licenza richiesta dall'art. 16.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 2031.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1927, n. 1765.

Provvedimenti vari in materia di edilizia popolare ed economica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, che approva il testo unico delle leggi per le case popolari e per l'industria edilizia;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1920, n. 1790, per la vigilanza sulle costruzioni di case popolari ed economiche eseguite con finanziamento statale;

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, che reca disposizioni sui compiti della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare, provvedimenti per la esecutorietà delle sue decisioni ed altre norme in materia di abitazioni;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, concernente i provvedimenti per le finanze locali;

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395, concernente la istituzione di circoli di ispezione del Genio civile e la riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, che istituisce l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, concernente la concessione del contributo dello Stato per la costruzione di case popolari per invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, che reca disposizioni sull'ordinamento degli uffici preposti all'edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, concernente i finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali;

Visto il R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915;

Visto il R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare norme varie in materia di edilizia popolare ed economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari ed economiche finanziate dalla Cassa depositi

e prestiti con contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sarà affidato, qualunque sia l'importo dei lavori stessi, ad un solo collaudatore da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Il Ministro per i lavori pubblici, sempre di concerto col Ministro per le finanze, revocherà la nomina delle Commissioni di collaudo costituite prima della entrata in vigore del presente decreto, sostituendole con un unico collaudatore a termini del precedente comma, ove le Commissioni stesse non diano affidamento di espletare l'incarico con la necessaria solerzia.

Per le cooperative edilizie tra ferrovieri la nomina dell'unico collaudatore e la eventuale revoca delle Commissioni di collaudo nei casi di cui al secondo comma del presente articolo sono devolute all'Amministrazione ferroviaria, che vi provvederà di concerto col Ministro per le finanze ove le cooperative interessate siano state finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

Per le costruzioni non finanziate dalla Cassa depositi e prestiti nè dalla Amministrazione ferroviaria, per le quali sia stato accordato il solo contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, in luogo del collaudo sarà effettuata, mediante incarico da conferirsi dal Ministro per i lavori pubblici, una visita definitiva agli effetti della corresponsione del contributo, per constatare che le costruzioni siano conformi ai progetti approvati.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici, con l'assenso del Capo del Governo, ha facoltà di dichiarare in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale ed a tutti gli effetti, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione di alloggi, comunque costruiti col concorso od il contributo dello Stato, di coloro i quali, in qualsivoglia modo, si siano posti o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

Analoga facoltà compete al Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro competente, quando trattisi di funzionari destituiti con perdita del diritto a pensione.

Il provvedimento del Ministro per i lavori pubblici è insindacabile sia in via amministrativa che giurisdizionale ed ha efficacia di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

Colui che subentra nell'assegnazione dell'alloggio, anche per motivi diversi da quelli contemplati nell'art. 2, è tenuto a rimborsare il precedente assegnatario dichiarato decaduto, del prezzo effettivo da questo eventualmente pagato per l'acquisto del terreno, nonchè del costo, da documentarsi, delle opere, lavori o miglioramenti eseguiti in proprio dall'assegnatario predetto anteriormente alla pubblicazione del presente decreto. Per quelli eseguiti posteriormente non compete rimborso alcuno.

Art. 4.

I Commissari governativi, nominati per la gestione straordinaria delle cooperative, hanno, oltre ai poteri del Consiglio di amministrazione, quelli deferiti dallo statuto sociale all'assemblea.

I bilanci delle gestioni commissariali devono essere sottoposti all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 5.

Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta motivata del presidente della cooperativa debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione, o del commissario governativo, può, previa diffida portante termine perentorio non inferiore a due mesi, pronunciare, con suo decreto, la decadenza dal diritto all'alloggio a carico di quei soci assegnatari che non abbiano ottemperato, nei modi e termini prescritti dai presidenti o commissari governativi, al pagamento di passività sociali riconosciute dal Ministro stesso ed indipendenti da ampliamenti di costruzioni non finanziati, oppure al versamento di almeno tre mensilità consecutive per spese generali.

Analoga facoltà compete al Ministro per i lavori pubblici, su richiesta dell'ente mutuante, ovvero, se del caso, dell'Amministrazione ferroviaria, nella ipotesi che i soci assegnatari di alloggi costruiti da cooperative si rendano morosi al pagamento delle rate di ammortamento o dei relativi accessori per tre mensilità consecutive.

Il provvedimento ministeriale non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale ed è considerato titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile.

Art. 6.

I Consigli di amministrazione ed i Commissari governativi possono procedere senz'altro alla radiazione dei soci non assegnatari di alloggi i quali, da almeno tre mesi, abbiano omesso di versare le quote per spese generali.

Art. 7.

Le spese di gestione straordinaria delle cooperative edilizie i cui Consigli di amministrazione siano stati sciolti, comprese quelle occorrenti per le indennità ai commissari governativi, devono essere prelevate dalle disponibilità, non vincolate, dei mutui concessi e regolarmente garantiti per le costruzioni sociali, mediante anticipazioni disposte dal Ministro per i lavori pubblici, salvo rendiconto da presentarsi al Ministro stesso entro i primi quindici giorni di ciascun mese.

Per le cooperative edilizie tra ferrovieri le anticipazioni di cui sopra saranno disposte dal Ministro per le comunicazioni, al quale sarà presentato il relativo rendiconto.

Le spese di amministrazione non possono giustificare la richiesta di mutui suppletivi, e, qualora non vi sia margine sui mutui già concessi, dette spese devono essere sostenute dai soci.

Art. 8.

Qualora non ostino esigenze tecniche e finanziarie, può il Ministro per i lavori pubblici, e per le cooperative tra ferrovieri il Ministro per le comunicazioni, con provvedimento non suscettibile di alcun gravame, disporre la riduzione, ad un numero minore di ambienti, degli appartamenti assegnati o da assegnarsi, per i quali non sia stato ancora stipulato il mutuo edilizio individuale. Nel disporre tale riduzione, sarà tenuto conto delle effettive necessità di famiglia e della particolare condizione economica dei soci prenotatari od assegnatari, nonchè del grado da essi ricoperto nell'Amministrazione dello Stato.

La spesa per i corrispondenti lavori di adattamento sarà a carico dei soci che beneficieranno della nuova distribuzione.

Art. 9.

Il Ministro per i lavori pubblici, qualora accerti che soci di cooperative edilizie a contributo statale abbiano compiuto o tentato di compiere speculazioni sugli alloggi sociali, può, con suo provvedimento non suscettibile di alcun gravame, dichiarare, prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione,

Il provvedimento ministeriale ha forza esecutiva ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile.

Art. 10.

Il Ministro per i lavori pubblici pronunzierà insindacabilmente la decadenza dal già concesso contributo statale sul pagamento degli interessi, in confronto di quelle cooperative edilizie le quali, entro il termine di mesi tre dall'entrata in vigore del presente decreto, non abbiano effettivamente iniziate le costruzioni, o, avendole iniziate, non dimostrino, a giudizio insindacabile del Ministro stesso, la effettiva intenzione e possibilità di proseguirle.

Art. 11.

Le disponibilità che saranno accertate sulle somme già autorizzate, potranno essere destinate dal Ministro per i lavori pubblici:

1° per contributi nel pagamento degli interessi sui mutui suppletivi strettamente indispensabili per la ultimazione delle costruzioni cooperative in corso;

2° per contributi relativi ai mutui che saranno stipulati da Istituti per case popolari e dall'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

Resta ferma la disposizione in base alla quale la somma risultante disponibile sullo stanziamento per contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui a cooperative edilizie ferroviarie, è devoluta per metà all'Amministrazione dei lavori pubblici e per metà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato allo scopo di mitigare i canoni di affitto delle case economiche da essa acquistate o costruite.

Le eventuali residue disponibilità sui contributi statali concessi a cooperative edilizie, che dovessero essere accertate dopo i collaudi definitivi delle costruzioni sociali, saranno riservate agli Istituti autonomi per case popolari.

Art. 12.

Al fondo dei residui, iscritto al capitolo n. 826-*bis* (aggiunto) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata la diminuzione di 5 milioni di lire, ed eguale somma verrà iscritta in altro capitolo del bilancio medesimo, ai termini dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029, per essere erogata a favore degli enti ed istituti, e con le norme tutte previste nel R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, per case popolari da costruirsi nella città di Bolgiano.

Art. 13.

Dopo la pubblicazione del presente decreto, non potranno più sottoporsi all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici, o dell'Amministrazione ferroviaria, progetti o perizie di lavori da eseguirsi da parte di cooperative edilizie che fruiscono del contributo statale.

Fanno eccezione a tale divieto i progetti e perizie:

1° per lavori ordinati di ufficio nelle forme di legge;

2° per varianti ai progetti precedentemente approvati che non importino alcuna maggiore spesa o che vengano eseguite a spese della cooperativa o dei soci interessati;

3° per lavori ordinati dalle Commissioni di collaudo per la stabilità degli edifici;

4° per lavori di completamento degli edifici, purchè il relativo importo rientri nelle effettive disponibilità dei mutui concessi;

5° per la costruzione di case per mutilati ed invalidi di guerra che godono del contributo dello Stato appositamente già stanziato per cooperative edilizie tra mutilati ed invalidi di guerra;

6° per la costruzione di case popolari nella città di Bolgiano ai sensi del precedente articolo e in quella di Fiume.

Rimane comunque in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di ordinare, purchè non ne derivi danno all'Istituto od Amministrazione mutuante, la rimozione parziale o totale delle opere o costruzioni eseguite direttamente dalle cooperative o dai soci e che, a giudizio insindacabile dello stesso Ministro, risultino pregiudizievoli al decoro, alla stabilità degli edifici ovvero agli interessi dell'ente mutuante o dei singoli soci.

Le spese relative ai lavori eseguiti per opere e costruzioni di cui sia disposta la rimozione, nonchè le spese occorrenti per tale rimozione, saranno poste a carico di coloro che abbiano indebitamente eseguito o consentito di eseguire i lavori.

Art. 14.

Il Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici, determinerà le garanzie che, nell'interesse della Cassa depositi e prestiti, devono sostituire, ove sia ritenuto opportuno, lo stipendio o la pensione che mancasse o cessasse. La determinazione, a cura del Ministro per i lavori pubblici, sarà notificata al socio e alla cooperativa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, dichiarerà senz'altro, con suo decreto, la decadenza del socio moroso e ordinerà il conseguente rilascio dell'immobile.

Il provvedimento avrà forza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile.

In nessun caso l'avvenuta decadenza di un socio e il rilascio dell'immobile esonerano il debitore od i suoi aventi causa dal pagamento del debito e degli accessori.

Le norme di cui al presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative tra ferrovieri, ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.

Art. 15.

L'esonero dai contributi di miglioria per effetto della esecuzione di opere pubbliche eseguite dai Comuni, deve intendersi esteso alle società, agli istituti ed ai privati i quali abbiano costruito o costruiscano case popolari ed economiche.

I contributi già versati non si rimborsano.

Art. 16.

Gli interessi sulle somministrazioni in conto dei mutui corrisposti in cartelle fondiarie dagli istituti di credito fondiario all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato prima dell'ammortamento, saranno capitalizzati ed andranno in accrescimento del mutuo da ammortizzare.

Art. 17.

I Comuni e gli Istituti autonomi per case popolari sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui da contrarsi per nuove costruzioni di case popolari ed economiche, alle quali costruzioni è anche estesa la esenzione dalle imposte e sovraimposte per 25 anni.

Inoltre, i contratti relativi alla costruzione ed assegnazione in proprietà delle case di nuova costruzione, compresi quelli per la stipulazione dei mutui, sono esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

I contratti suddetti potranno dagli Istituti autonomi e dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato essere stipulati in forma pubblica amministrativa, destinando un proprio funzionario a riceverli e conservarli mediante ordinanza del capo dell'Istituto.

Tali funzionari sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge del registro.

Per la stipulazione di tali contratti e pel rilascio di copie gli Istituti predetti percepiranno speciali diritti di segreteria secondo tabelle da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 18.

I contratti di affitto delle case costruite dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i contratti di affitto delle case popolari ed economiche costruite dagli Istituti autonomi e dai Comuni sono esenti da bollo e soggetti alla tassa proporzionale ordinaria di registro con la riduzione ad un quarto.

Tali registrazioni potranno aver luogo per elenco ai sensi della legge di registro.

Art. 19.

I contratti di riscatto di case costruite da cooperative edilizie con contributo statale in qualunque tempo vengano stipulati sono esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

Art. 20.

Tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche con contributo statale e finanziamento della Cassa depositi e prestiti o della Amministrazione ferroviaria, anche se costituiti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, sono regolati dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato.

In conseguenza, sono prive di qualsiasi efficacia tutte le pattuizioni eventualmente in contrasto con le dette norme.

Art. 21.

Fanno parte del Comitato centrale e della Giunta esecutiva dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, il direttore generale della Cassa stessa e il capo della divisione 4ª presso il Ministero dei lavori pubblici.

Resta soppresso il posto assegnato in seno al predetto Comitato ad un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.

Art. 22.

In luogo del capo dell'ufficio prestiti presso la Cassa depositi e prestiti, fa parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, ferma rimanendo l'appartenenza al Consiglio stesso del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 23.

Sono abrogate tutte le disposizioni riflettenti la edilizia popolare ed economica contrarie a quelle contenute nel presente decreto o incompatibili.

Art. 24.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 207. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2032.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. **1759**.

Fusione della Cassa di risparmio di Castelmaggiore con quella di Bologna.

N. 1759. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Castelmaggiore con quella di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2033.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. **1760**.

Fusione della Cassa di risparmio di Castiglione dei Pepoli con quella di Bologna.

N. 1760. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Castiglione dei Pepoli con quella di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2034.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. **1669**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Giosuè Carducci », in Abbiategrasso.

N. 1669. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Giosuè Carducci », in Abbiategrasso, viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2035.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. **1670**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica « Oreste Adamo » del Regio ginnasio « Napoleone Colaianni », in Castrogiovanni.

N. 1670. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scola-

stica « Oreste Adamo » del Regio ginnasio « Napoleone Colaianni », in Castrogiovanni, viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2036.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1671.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Giuseppe Bianca », in Avola.

N. 1671. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Giuseppe Bianca », in Avola, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2037.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1672.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Pietro Giordani », in Castel San Giovanni.

N. 1672. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Pietro Giordani », in Castel San Giovanni, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2038.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1673.

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Attilio Grego » presso il Regio liceo-ginnasio « Dante Alighieri », in Trieste.

N. 1673. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica « Attilio Grego » presso il Regio liceo-ginnasio « Dante Alighieri », in Trieste, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 Anno V

Numero di pubblicazione 2039.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1674.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Guido Baccelli », in Civitavecchia.

N. 1674. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Guido Baccelli », in Civitavecchia, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2040.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1675.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Quintino Sella », in Biella.

N. 1675. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Quintino Sella », in Biella, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2041.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1676.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Luigi Travelli », in Mortara.

N. 1676. R. decreto 14 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Luigi Travelli », in Mortara, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2042.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1677.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Scipio Slataper », in Gorizia.

N. 1677. R. decreto 14 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Scipio Slataper », in Gorizia, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2043.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1678.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Belfiore », in Mantova.

N. 1678. R. decreto 14 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Belfiore », in Mantova, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2044.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1679.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Vittorio Emanuele III », in Lucera.

N. 1679. R. decreto 14 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Vittorio Emanuele III », in Lucera, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 Anno V

Numero di pubblicazione 2045.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1680.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Giovanni Pico », in Mirandola.

N. 1680. R. decreto 14 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Giovanni Pico », in Mirandola, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2046.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1681.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Vincenzo Gioberti », in Roma.

N. 1681. R. decreto 14 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Vincenzo Gioberti », in Roma, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2047.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1682.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Sassari.

N. 1682. R. decreto 14 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Sassari viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2048.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1683.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « F. Solimena », in Nocera Inferiore.

N. 1683. R. decreto 14 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « F. Solimena », in Nocera Inferiore, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2049.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1684.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Avezzano.

N 1684. R. decreto 14 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene abrogato il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1090, con cui fu eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola normale femminile di Avezzano; col decreto stesso viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Avezzano, approvandosi il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2050.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1685.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Dante », in Firenze.

N. 1685. R. decreto 14 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Dante », in Firenze, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2051.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1686.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « T. Maccio Plauto », in Terni.

N. 1686. R. decreto 14 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « T. Maccio Plauto », in Terni, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2052.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1687.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Felice Cavallotti », in Città di Castello.

N. 1687. R. decreto 14 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Felice Cavallotti », in Città di Castello, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2053.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1688.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Sebastiano Purgotti », in Perugia.

N. 1688. R. decreto 14 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Sebastiano Purgotti », in Perugia, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione **2054.**

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. **1689.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Annibale Calini », in Brescia.

N. 1689. R. decreto 14 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Annibale Calini », in Brescia, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione **2055.**

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. **1690.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Pellegrino Rossi », in Massa.

N. 1690. R. decreto 14 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Pellegrino Rossi », in Massa, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1927.

Autorizzazione alla Banca mutua popolare di Bergamo a continuare l'esercizio delle sue filiali di Sorisole e Casnigo, nonchè di quelle di Boccaleone, Scanzo e Cologno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;
Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca mutua popolare di Bergamo è autorizzata a continuare l'esercizio delle sue filiali di Sorisole e Casnigo, nonchè di quelle di Boccaleone, Scanzo e Cologno, già appartenenti alla Cassa agraria bergamasca in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1927.

Autorizzazione al Banco di Roma ad aprire nuove agenzie in Milano, in Genova ed in Catania, ed una nuova filiale in Adernò.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma è autorizzato ad aprire quattro nuove agenzie di città, rispettivamente in Milano, nella zona del Sempione e nella zona di Piazza dello Statuto, in Genova (Corso Sardegna) ed in Catania; nonchè una nuova filiale in Adernò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Delta Brenta (Venezia).

Con decreto n. 6400 del 28 settembre 1927 - Anno V, il Ministro per i lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica Delta Brenta (Venezia) deliberato dall'assemblea degli interessati, il 24 aprile 1927 - Anno V, dopo avervi introdotte d'ufficio alcune modifiche necessarie per renderlo conforme alle disposizioni del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 28 settembre 1927 - Anno V

Francia	71.91	Belgrado	32.30
Svizzera	353.15	Budapest (Pengo)	3.19
Londra	89.145	Albania (Franco oro)	355 —
Olanda	7.36	Norvegia	4.82
Spagna	320.59	Russia (Cervonetz)	96 —
Belgio	2.5525	Svezia	4.92
Berlino (Marco oro)	4.3655	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.585	Danimarca	4.90
Praga	54.45	Rendita 3,50 %	70.55
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino oro	17.89	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino carta	7.87	Consolidato 5 %	82.45
New York	18.331	Obbligazioni Venezie 3,50 %	70.275
Dollaro Canadese	18.30		
Oro	353.70		

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.

ROSSI ENRICO, *gerente*.